

LA SALUTE MENTALE IN ETÀ EVOLUTIVA

LA NECESSITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA OFFERTA
PER SODDISFARE IL FABBISOGNO
TENENDO CONTO DELLE CARENZE TERRITORIALI



Centro Direzionale Complesso Esedra F/10
Via Giovanni Porzio
80143 Napoli



081 7345053



aspatinforma@gmail.com



081 7345679



aspat@pec.it



376 0548070

P.IVA/C.F. 05964321219

Impero Palace - Via Impero, 10
(già Viale Giuseppe Luraghi)
80038 Pomigliano D'Arco



1. Le tre precondizioni normative per l'attivazione di nuove strutture sanitarie terapeutiche intermedie a intensità variabile per l'accoglienza – residenziale e semiresidenziale – di minori con disturbo psichiatrico in Regione Campania

Il DCA n. 45/2015¹, Allegato B, Sezione 6: NORME TRANSITORIE – PERCORSO PER L'ACCREDITAMENTO, § 6.5., stabilisce che «*al termine della prima fase di applicazione*», cioè a dire del percorso per l'accREDITAMENTO istituzionale – ex art. 1, co. 237 *vicies quater*, della L. R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. – in fase di prima applicazione del medesimo DCA n. 45/2015, «*in caso di non completo soddisfacimento del fabbisogno, possono fare richiesta di autorizzazione, secondo tempi, condizioni e modalità fissate successivamente con specifici atti regionali, nuove strutture...*».

6.5 Il Commissario ad Acta, in caso di esito positivo delle verifiche, emana Decreto Commissariale di accreditamento.

Al termine della prima fase di applicazione, in caso di non completo soddisfacimento del fabbisogno, possono fare richiesta di autorizzazione, secondo tempi, condizioni e modalità fissate successivamente con specifici atti regionali, nuove strutture che siano in possesso dei requisiti per autorizzazione e accreditamento di cui al presente provvedimento.

1.1 L'avveramento della prima precondizione: il termine della fase di prima applicazione del DCA n. 45/2015

Il percorso per l'accREDITAMENTO istituzionale – ex art. 1, co. 237 *vicies quater* della L. R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. – in fase di prima applicazione del DCA n. 45/2015 è da ritenersi terminato al 30/09/2020, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla D.G.R.C. n. 347 del 09/07/2020².

Con tale ultimo provvedimento, la Giunta Regionale della Campania ha deliberato «*di fornire indirizzo ai competenti Uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e delle AA.SS.LL. al fine della definizione dei procedimenti*» di accREDITAMENTO istituzionale definitivo attualmente «*in corso, ... entro il 30 settembre 2020*», dovendo intendersi ricomprese nel novero dei predetti procedimenti in corso «*tutte le procedure di accREDITAMENTO istituzionale/definitivo comunque attualmente pendenti ai sensi dei provvedimenti generali adottati in materia*».

¹ Avente a oggetto: «*Recepimento accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento recante "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" (rep. 138/2014). Approvazione requisiti, criteri e modalità di accesso per le prestazioni sanitarie a carattere residenziale e semiresidenziale per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza*».

² Avente a oggetto: «*AccREDITAMENTO istituzionale definitivo di servizi e strutture sanitarie e sociosanitarie. Determinazioni*».



Rilevato che sono attualmente in corso, altresì:

d) tutte le procedure di accreditamento istituzionale/definitivo comunque attualmente pendenti ai sensi dei provvedimenti generali adottati in materia;

DELIBERA

2. di fornire indirizzo ai competenti Uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e delle AA.SS.LL. al fine della definizione dei procedimenti in corso, in applicazione dei principi di trasparenza ed efficienza amministrativa ed in conformità alla disciplina vigente entro il 30 settembre 2020;

Per l'esattezza, infatti, l'ultimo provvedimento di accreditamento istituzionale definitivo di una Struttura Terapeutica Intermedia per l'accoglienza di minori con disturbo psichiatrico è stato disposto con Decreto Dirigenziale del Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n. 295 del 22/09/2020, avente a oggetto «*l'accREDITamento istituzionale definitivo della Struttura Intermedia Residenziale per Minori ad Intensità Variabile (SIRMIV), con sede operativa in via Ripuaria, loc. Acquafresca snc, piano primo, nel comune di Giugliano in Campania (NA), per n. 8 (otto) posti letto, a favore di preadolescenti e adolescenti che presentano un bisogno sanitario complesso di tipo psichiatrico, gestita dall'ente «SAMIRA Società Cooperativa Sociale onlus», con sede legale in via Fratelli Cervi n. 4, nel comune di Giugliano in Campania (NA), C.F. 06437661215».*

L'appena menzionato Decreto Dirigenziale n. 295/2020, invero, menziona espressamente, alla lett. f) delle sue premesse e al successivo punto 5. degli atti «*visti*» richiamati in narrativa, la precitata D.G.R.C. n. 347 del 09/07/2020, per mezzo della quale ultima «*sono state fornite ulteriori determinazioni per l'accREDITamento istituzionale definitivo di strutture e servizi sanitari e sociosanitari a conclusione dei procedimenti attualmente in corso presso la Direzione Generale Tutela della Salute*».

PREMESSO, che:

f) con DGRC n. 347 del 09/07/2020 sono state fornite ulteriori determinazioni per l'accREDITamento istituzionale definitivo di strutture e servizi sanitari e sociosanitari a conclusione dei procedimenti attualmente in corso presso la Direzione Generale Tutela della Salute;

VISTI:

5. la DGRC n. 347 del 09/07/2020.



1.2 L'avveramento della seconda preconditione: il non completo soddisfacimento del fabbisogno

Con riferimento, poi, al «*non completo soddisfacimento del fabbisogno*» – di strutture sanitarie terapeutiche intermedie a intensità variabile per l'accoglienza - residenziale e semiresidenziale - di minori con disturbo psichiatrico in Regione Campania –, esso risulta ampiamente dimostrato e qualitativa-quantitativamente determinato in ragione degli elementi di seguito escussi e approfonditi dal presente paragrafo.

§ Giova rammentare che il DCA n. 45 del 21/05/2015, Allegato B, Sezione 5: Fabbisogno, fissa un «*fabbisogno minimo*» di «*breve termine*», «*per un numero di 120 posti letto per le strutture terapeutiche semiresidenziali e di 40 posti per le strutture terapeutiche residenziali, per un totale di non meno di 160 posti letto in regione Campania*».

Gli indici adottati per la determinazione del fabbisogno prestazionale fissato sono i seguenti:

- ☐ 1 posto letto semiresidenziale ogni 50.000 abitanti;
- ☐ 1 posto letto residenziale ogni 150.000 abitanti.

Si assume, come dato della popolazione totale residente, che «*la Campania conta attualmente circa 6.000.000 di abitanti*».³

Allegato B

Sezione 5: FABBISOGNO

...

In mancanza, al momento, di dati reali per quanto riguarda la Campania, facendo riferimento al Progetto Obiettivo Materno Infantile – Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 (Decreto Ministero della Sanità, 24 aprile 2000), il fabbisogno di queste strutture è tendenzialmente pari, per le semiresidenziali, ad almeno 1 ogni 500.000 abitanti e, per le residenziali, ad almeno 1 ogni 1.500.000 abitanti.

Considerando che la Campania conta attualmente circa 6.000.000 di abitanti, applicando tali stime emerge un fabbisogno per un numero di 120 posti letto per le strutture terapeutiche semiresidenziali e di 40 posti per le strutture terapeutiche residenziali, per un totale di non meno di 160 posti letto in regione Campania.

§ Successivamente, il DCA n. 14 in data 01/03/2017⁴ viene a confermare, in materia di «*offerta sanitaria di strutture per la Salute Mentale in età evolutiva*», «*il fabbisogno minimo stimato regionale*» stabilito dal DCA n. 45/2015, precisando che «*il fabbisogno determinato per l'offerta residenziale e semiresidenziale di salute mentale è frutto di una stima provvisoria effettuata sulla scorta dei dati epidemiologici e di offerta disponibili*», tanto che «*le ricognizioni in corso fanno prevedere di dover lievemente incrementare il n. di PL programmati*» per le strutture sanitarie terapeutiche intermedie – residenziali e semiresidenziali – a intensità variabile per l'accoglienza di minori con disturbo psichiatrico in Regione Campania.

Il fabbisogno minimo stimato regionale è di 120 posti letto per le strutture terapeutiche semiresidenziali e di 40 posti letto per le strutture terapeutiche residenziali. *Le ricognizioni in corso fanno prevedere di dover lievemente incrementare il n. di PL programmati.*

Il fabbisogno determinato per l'offerta residenziale e semiresidenziale di salute mentale è frutto di una

³ Il dato, rilevato dall'ISTAT, della popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2015 è pari a 5.861.529.

⁴ Avente a oggetto: «*Programmi Operativi 2016 – 2018. Approvazione*».



stima provvisoria effettuata sulla scorta dei dati epidemiologici e di offerta disponibili

§ Subito dopo, infatti, il DCA n. 16 del 03/03/2017⁵, recante modifiche e integrazioni al DCA n. 45/2015, viene a rideterminare il «fabbisogno programmato» «secondo gli indici indicati in narrativa», sostitutivi di quelli già adottati col predetto DCA n. 45/2015.

TENUTO CONTO delle stime del progetto obiettivo salute mentale e dell'indice adottato coerentemente in Campania per la programmazione dell'accoglienza residenziale in salute mentale, può essere adottato l'indice di 1 p.l. residenziale e 2 p.l. semiresidenziali ogni 10.000 abitanti di età compresa tra 0 e 18 anni;

DECRETA

4) di **PROCEDERE** con l'accreditamento, in fase di prima applicazione ed entro il fabbisogno programmato secondo gli indici indicati in narrativa, di tutte le strutture e per il numero di posti letto che risultino, all'esito delle istruttorie degli Uffici Regionali e delle verifiche delle AASSLL, in possesso di tutti i requisiti e condizioni stabiliti con il DCA n. 45/2015 e con il presente Decreto;

I nuovi e mutati indici di rilevazione del fabbisogno assistenziale sanitario attualizzato – di strutture sanitarie terapeutiche intermedie - residenziali e semiresidenziali - a intensità variabile per l'accoglienza di minori con disturbo psichiatrico in Regione Campania – sono i seguenti:

- ☐ 1 posto letto residenziale ogni 10.000 abitanti di età compresa tra 0 e 18 anni;
- ☐ 2 posti letto semiresidenziali ogni 10.000 abitanti di età compresa tra 0 e 18 anni.

Il dato, rilevato dall'ISTAT, della popolazione residente in Campania al 1° gennaio del 2017 – anno di adozione del DCA n. 16/2017 – nella fascia di età compresa tra 0 e 18 anni è pari a 1.074.220 abitanti.

Applicando i predetti indici di fabbisogno prestazionale al diano richiamato dato ISTAT 2017 degli abitanti di età compresa tra 0 e 18 anni, risulta determinato dal medesimo DCA n. 16/2017 un fabbisogno complessivo regionale di:

- ☐ 107 posti letto di strutture SIRMIV;
- ☐ 215 posti letto di strutture SISEM,

per un totale complessivo di 322 posti letto, tra residenziali e semiresidenziali, in Regione Campania.

§ Infine, il DCA n. 83 del 31/10/2019⁶, di approvazione del «Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021», non reca alcuna modifica e/o integrazione alla rilevazione, secondo i precitati indici, del «fabbisogno programmato» ex DCA n. 16/2017, limitandosi, «relativamente alle strutture SISEM/SIRMIV ex DCA n. 45/2015 e smi», a confermare «la necessità di monitorare l'attuale offerta per valutare e stabilire successivamente l'eventuale fabbisogno aggiuntivo».

⁵ Avente a oggetto: «DCA n. 45/2015. Modifiche e integrazioni».

⁶ Avente a oggetto: «Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 - 2021. (Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017, acta vi: “completamento e attuazione del piano di riorganizzazione territoriale, in coerenza con i tavoli tecnici di monitoraggio”)».



La salute mentale in età evolutiva

Relativamente alle strutture SISEM/SIRMIV ex DCA n. 45/2015 e smi, si conferma la necessità di monitorare l'attuale offerta per valutare e stabilire successivamente l'eventuale fabbisogno aggiuntivo.

Di ciò è conferma, tra l'altro, la Sentenza del TAR Campania, Sezione Prima, n. 3915/2020 REG.PROV.COLL., quando, al punto 4. dei suoi motivi di diritto, asserisce che «*il DCA n. 16/2017... è l'unico atto del Commissario ad acta successivo al DCA 45/2015 che aggiorna il fabbisogno*».

il DCA n. 16/2017 – nel prendere atto delle venitsei istanze pervenute di accreditamento istituzionale – è l'unico atto del Commissario ad acta successivo al DCA 45/2015 che aggiorna il fabbisogno

Il dato, rilevato dall'ISTAT, della popolazione residente in Campania al 1° gennaio del 2018 – preso a riferimento dal vigente «*Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021*» approvato con DCA n. 83/2019 – nella fascia di età compresa tra 0 e 18 anni è pari a 1.057.105 abitanti.

Applicando gli indici di fabbisogno prestazionale ex DCA n. 16/2017 al diano richiamato, maggiormente recente, dato ISTAT 2018 degli abitanti di età compresa tra 0 e 18 anni, **risulta determinato a norma del medesimo DCA n. 16/2017 un fabbisogno complessivo regionale di:**

☐ **106 posti letto di strutture SIRMIV;**

☐ **211 posti letto di strutture SISEM,**

per un totale complessivo di 317 posti letto, tra residenziali e semiresidenziali, in Regione Campania.


§ Allo stato attuale, l'offerta attiva di strutture residenziali e semiresidenziali per i disturbi psichiatrici e psicopatologici in età evolutiva ex DCA n. 45/2015 e ss.mm.ii. è la seguente:

Strutture accreditate ex DCA n. 45/2015 e ss.mm.ii.		
<i>Tipologia</i>	<i>Natura</i>	<i>PL accreditati</i>
<i>SIRMIV</i>	<i>Residenziale</i>	<i>61</i>
<i>SISEM</i>	<i>Semiresidenziale</i>	<i>82</i>
<i>Totale complessivo</i>		<i>143</i>



§ Ne discende che risulta acclarato il seguente residuo fabbisogno complessivo regionale di strutture sanitarie terapeutiche intermedie – residenziali e semiresidenziali – a intensità variabile per l'accoglienza di minori con disturbo psichiatrico in Regione Campania:



SIRMIV/SISEM ex DCA n. 45/2015 e ss.mm.ii.		
Fabbisogno complessivo regionale residuo		
<i>Tipologia</i>	<i>Natura</i>	<i>Fabbisogno residuo</i>
<i>SIRMIV</i>	<i>Residenziale</i>	$\geq 45^7$
<i>SISEM</i>	<i>Semiresidenziale</i>	$\geq 129^8$
<i>Totale complessivo</i>		$\geq 174^9$



⁷ Assumendo il parametro demografico maggiormente recente e restrittivo, costituito dal dato ISTAT 2018 della popolazione residente in Campania nella fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, preso a riferimento dal vigente «Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021» approvato con DCA n. 83/2019.


⁸ Assumendo il parametro demografico maggiormente recente e restrittivo, costituito dal dato ISTAT 2018 della popolazione residente in Campania nella fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, preso a riferimento dal vigente «Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021» approvato con DCA n. 83/2019.

⁹ Assumendo il parametro demografico maggiormente recente e restrittivo, costituito dal dato ISTAT 2018 della popolazione residente in Campania nella fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, preso a riferimento dal vigente «Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021» approvato con DCA n. 83/2019.




§ Giova evidenziare, altresì, per il tramite delle tabelle che seguono, la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, dotate di accreditamento ex DCA n. 45/2015 e ss.mm.ii..

Localizzazione territoriale delle SIRMIV presenti in ambito regionale accreditate ex DCA n. 45/2015 e ss.mm.ii.	
ASL	POSTI LETTO
ASL AV	0
ASL BN	0
ASL CE	26
ASL NA1	0
ASL NA2	25
ASL NA3	10
ASL SA	0
TOTALE	61



Localizzazione territoriale delle SISEM presenti in ambito regionale accreditate ex DCA n. 45/2015 e ss.mm.ii.

ASL	POSTI LETTO
ASL AV	0
ASL BN	0
ASL CE	24
ASL NA1	0
ASL NA2	34
ASL NA3	24
ASL SA	0
TOTALE	82



- § Conclusivamente, pertanto, non si può non ammettere che:
- a. **sussiste un accertato residuo fabbisogno complessivo regionale di strutture**
 - i. **SIRMIV, pari ad almeno 45 posti letto;**
 - ii. **SISEM, pari ad almeno 129 posti letto;**
 - b. **si riscontra una localizzazione territoriale iniqua e fortemente sbilanciata delle SIRMIV e delle SISEM presenti in ambito regionale, con non pochi ambiti territoriali aziendali – ASL Avellino, ASL Benevento, ASL Napoli 1 Centro e ASL Salerno – in cui è dato rilevare l'assoluta e totale carenza sia di SIRMIV che di SISEM e che, quindi, andrebbero valorizzati quali aree di insediamento prioritario di nuove strutture.**



1.3 Il mancato avveramento della terza preconditione: la mancanza a tutt'oggi di specifici atti regionali di fissazione dei tempi, delle condizioni e delle modalità per le richieste di autorizzazione da parte di nuove strutture

Nonostante l'avveramento della prima e della seconda preconditione, consistenti nel non completo soddisfacimento del fabbisogno all'esito della prima fase di applicazione del DCA n. 45/2015, l'Ente Regione Campania non ha ancora provveduto, a mente di quanto pure stabilito dal medesimo DCA n. 45/2015, Allegato B, Sezione 6: NORME TRANSITORIE – PERCORSO PER L'ACCREDITAMENTO, § 6.5., alla fissazione per il tramite di specifici atti dei tempi, delle condizioni e delle modalità, secondo cui possano fare richiesta di autorizzazione nuove strutture.

A tale ultimo riguardo va soggiunto che – fatta salva l'esigenza di determinare qualitativamente la geolocalizzazione per ambito territoriale di riferimento¹⁰ delle carenze di strutture o di capacità produttiva, prevedendo al contempo la data di sblocco delle nuove autorizzazioni per la realizzazione e, quindi, del regime di improcedibilità per le strutture o attività di nuova realizzazione – *«tempi, condizioni e modalità»*, secondo cui *«nuove strutture»* *«possono fare richiesta di autorizzazione»* ottenendone il rilascio, risultano già ampiamente disciplinati dalla normativa vigente, non da ultimo dal D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., artt. 8-bis 3° comma e 8-ter, in una con la D.G.R.C. n. 7301/2001, *«Documento tecnico elaborato in esecuzione della D.G.R. n. 6418 del 23.11.2001, in materia di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e/o socio sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione Campania»*, Parte Seconda *«Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per la realizzazione e l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione Campania – Procedure di autorizzazione»*, Introduzione, §§ 1 - 1.1 - 1.2.

¹⁰ Costituito, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.C. n. 7301/2001 *«per le funzioni svolte dalle strutture residenziali e semiresidenziali»*, da *«quello della ASL nel cui territorio insistono»* le medesime strutture.



2. L'intervenuto avveramento della condizione – ex art. 1., co. 237 quater, della L. R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. – per il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione

È bene sottolineare, in materia di possibilità di fare richiesta di autorizzazione da parte di nuove strutture, che tale ultima possibilità è già ammessa, in assenza peraltro di strutture private già autorizzate e in esercizio – per le attività sanitarie territoriali (residenziali e semiresidenziali) di accoglienza per minori con disturbo psichiatrico – alla data di entrata in vigore della L. R. n. 4/2011, dall'art. 1, primo comma, della L. R. n. 23/2011.

Quest'ultimo, introducendo una sostanziale riscrittura dell'art. 1, co. 237 quater, della L. R. n. 4/2011, stabilisce che «*il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007*» – nel novero delle quali vanno ricomprese le strutture che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del DCA n. 45/2015, Allegato B, Sezione 6, § 6.1. e 6.2. –, «*successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accreditamento di strutture o attività di nuova realizzazione*». Prosegue la norma aggiungendo che «**il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l'accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies**», le quali ultime (procedure):

- integrano il regime di primo accesso al sistema di accreditamento istituzionale, al quale è consentito di essere introdotte alle precitate strutture che – avvalendosi del meccanismo ex art. 1, co. 237 vicies quater della L. R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. – hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del DCA n. 45/2015, Allegato B, Sezione 6, § 6.1. e 6.2.;
- sono da ritenersi, con riguardo alle strutture sanitarie terapeutiche intermedie – residenziali e semiresidenziali – a intensità variabile per l'accoglienza di minori con disturbo psichiatrico ex DCA n. 45/2015, completamente esaurite al 30/09/2020, come dianzi rammentato al paragrafo 1.1.

237 quater. *Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta a tal data in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambito delle specialità così come espresse e conseguenzialmente riconosciute successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per*

la realizzazione, nonché l'accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies.



2.1 *La ricostituzione della Commissione regionale – ex D.G.R.C. n. 3958/2001 modificata e integrata dalla DGRC n. 7301/2001 – per la valutazione del parere di compatibilità espresso dalle AA.SS.LL. sulle strutture pubbliche e private della Regione Campania per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*

Non è privo di rilievo, inoltre, quanto previsto dalla recente D.G.R.C. n. 569 del 10/12/2020¹¹, come successivamente rettificata dalla D.G.R.C. n. 615 del 29/12/2020¹².

La delibera in argomento, nel considerare che «vi è la necessità di assicurare la operatività della predetta Commissione allo scopo di garantire la continuità delle delicate funzioni ad essa assegnate nell'ambito del complesso sistema sanitario», stabilendo di «ricostituire» – alla luce degli «interventivi cambiamenti all'interno della Direzione Generale per la Tutela della Salute» e «del nuovo ordinamento amministrativo regionale ai sensi del regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.» – «la Commissione deputata ex deliberazione n. 7301 del 31/12/2001 alla definizione delle procedure ed i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie delle strutture pubbliche e private della Campania», viene a «confermare», altresì, a mente della rettifica disposta dalla predetta D.G.R.C. n. 615/2020 mediante la sostituzione del punto 6. del suo deliberato, «che il parere per il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione è limitato alla verifica di compatibilità del progetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi».

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1. di **RICOSTITUIRE** la Commissione deputata ex deliberazione n. 7301 del 31/12/2001 alla definizione delle procedure ed i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie delle strutture pubbliche e private della Campania;

6. **“di confermare che il parere per il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione è limitato alla verifica di compatibilità del progetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi”**

In buona sostanza, la medesima D.G.R.C. n. 615/2020, nell'espungere dall'originario dettato della D.G.R.C. n. 569/2020 la previsione – già contemplata con D.G.R.C. n. 432 del 24/09/2015, punto 5. del deliberato – di esclusiva limitazione del parere espresso dalla Commissione regionale in argomento «alle attività sanitarie e socio sanitarie e alle discipline ospedaliere e territoriali per le quali è completata la procedura di accreditamento di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies della legge regionale n. 4/2011 e s.m.i.», viene ad ammettere l'intervenuto avveramento della condizione – ex art. 1., co. 237 quater, della L. R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. – per «il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione», con ciò ulteriormente confermando l'avvenuto «completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies» della medesima legge regionale e, pertanto, il «termine della prima fase di applicazione» del DCA n. 45/2015.

¹¹ Avente a oggetto: «COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL PARERE DI COMPATIBILITA' ESPRESSO DALLE AA.SS.LL. SULLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIOSANITARIE AI SENSI DELLA DGRC N. 3958/01 MODIFICATA E INTEGRATA DALLA DGRC N. 7301/01.MODIFICA».

¹² Avente a oggetto: «DGRC N. 569 DEL 10/12/2020 DI RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA CAMPANIA. RETTIFICA».



3. Conclusioni

Dagli elementi di fatto e di diritto sin qui escussi e approfonditi discende, conclusivamente, che, **in presenza di un accertato residuo fabbisogno regionale di posti letto residenziali e semiresidenziali** – che permane tuttora anche all’esito del completamento del percorso per l’accreditamento istituzionale ex DCA n. 45/2015, Allegato B, Sezione 6, § 6.5 – **oltreché, peraltro e non da ultimo, di una localizzazione territoriale iniqua e fortemente sbilanciata delle strutture già presenti in ambito regionale, risulta del tutto ingiustificata l’inerzia dell’Ente Regione Campania nell’adozione di specifici atti di fissazione dei tempi, delle condizioni e delle modalità per le richieste di autorizzazione da parte di nuove strutture.**

È pacifico che, in presenza di un residuo fabbisogno e dell’assoluta e totale carenza sia di SIRMIV che di SISEM in non pochi e non trascurabili ambiti territoriali aziendali – ASL Avellino, ASL Benevento, ASL Napoli 1 Centro e ASL Salerno –, l’Amministrazione regionale deve procedere senza indugio al rilascio delle necessarie autorizzazioni, così da poter soddisfare il fabbisogno prestazionale da essa stessa determinato.

4. Proposta di ASPAT CAMPANIA all’ENTE REGIONE CAMPANIA

In ragione e a mente delle conclusioni dianzi enunciate,

ASPAT CAMPANIA
chiede e propone
all’ENTE REGIONE CAMPANIA
di voler provvedere,

nei tempi a ciò ragionevolmente indispensabili e senza ulteriore ingiustificato ritardo,

all’adozione degli «specifici atti regionali»
previsti dal DCA n. 45/2015, Allegato B, Sezione 6: NORME TRANSITORIE –
PERCORSO PER L’ACCREDITAMENTO, § 6.5.

- **determinando quali-quantitativamente la geolocalizzazione per ambito territoriale di riferimento¹³ delle carenze di strutture o di capacità produttiva, indispensabile per garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture,** uniformando i procedimenti autorizzativi al principio di equità territoriale intrinseco al fabbisogno, attraverso una localizzazione territoriale perequata e ponderata delle strutture presenti in ambito regionale;
- **prevedendo al contempo la data di sblocco delle nuove autorizzazioni per la realizzazione e, quindi, del regime di improcedibilità per le strutture o attività di nuova realizzazione, ai fini di soddisfare il fabbisogno** assistenziale sanitario atualizzato – di strutture sanitarie terapeutiche intermedie - residenziali e semiresidenziali - a intensità variabile per l’accoglienza di minori con disturbo psichiatrico in Regione Campania, come **determinato in maniera certa e univoca dal DCA n. 16/2017.**

¹³ Costituito, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.C. n. 7301/2001 «per le funzioni svolte dalle strutture residenziali e semiresidenziali», da «quello della ASL nel cui territorio insistono» le medesime strutture.